



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0002205 P-4.22.25
del 29/02/2016



13462439

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008. COM (2016) 39.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE IV - AFFARI EUROPEI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE - Servizio II
c.a. Dott.ssa Cristina Bianchini

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Informazione qualificata - Richiesta di relazione
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.

- Codice del Consiglio: 5771/16
- Codice della proposta: COM (2016) 39
- Codice interistituzionale: 2016/0023 (COD)
- Riferimento DPE (2016): in attesa di distribuzione

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la citata relazione e la rispettiva tabella di corrispondenza, redatta dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Divisione IV
Dott.ssa Federica Fricano

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Oggetto dell'atto

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

- Codice del Consiglio 5771/16
- Codice della proposta: COM (2016) 39
- Codice interistituzionale: 2016/0023 (COD)
- Codice DPE (2016): in attesa di attribuzione

Premessa: finalità e contesto

L'Unione Europea e 26 Stati membri, tra cui l'Italia, hanno firmato a Kumamoto in Giappone la nuova Convenzione internazionale sul mercurio, negoziata sotto l'egida dell'UNEP.

La Convenzione è denominata "Convenzione di Minamata" in omaggio alle vittime della città giapponese maggiormente colpita sul finire degli anni '50 dagli effetti dell'inquinamento da mercurio rilasciato in mare da alcuni impianti industriali costieri.

La Convenzione rappresenta il principale strumento giuridico internazionale finalizzato a controllare e limitare l'estrazione, l'uso, le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio.

La Convenzione prende in esame l'intero ciclo di vita del mercurio con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente. Essa fissa restrizioni all'estrazione primaria e al commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi manifatturieri che utilizzano mercurio. La Convenzione prevede inoltre l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio derivanti dalle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e dalle attività industriali mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili (BAT).

Al 25 febbraio 2016 i Paesi che hanno firmato la Convenzione di Minamata sono 128, 23 dei quali hanno già provveduto alla sua ratifica.

La legislazione dell'Unione Europea copre già una parte consistente delle disposizioni previste dalla Convenzione di Minamata: il regolamento (CE) n. 1102/2008, oltre a stabilire il divieto di esportare mercurio e numerosi composti del mercurio, qualifica come rifiuto il mercurio proveniente da talune fonti e stabilisce le norme relative al suo stoccaggio.

La valutazione dell'*acquis* dell'Unione Europea ha permesso di individuare alcune lacune normative, in numero comunque limitato, che devono essere colmate per garantire il pieno allineamento del diritto dell'Unione europea alla Convenzione di Minamata sul mercurio.

Tali lacune riguardano:

- importazione del mercurio;
- esportazione di determinati prodotti con aggiunta di mercurio;
- uso del mercurio in taluni processi di fabbricazione;
- nuovi usi di mercurio in prodotti e processi di fabbricazione;
- uso del mercurio nell'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e
- uso del mercurio nell'amalgama dentale.

Data la natura e la portata delle modifiche necessarie al regolamento (CE) n. 1102/2008 e la necessità di migliorare la coerenza e la chiarezza giuridica, la proposta presentata dalla Commissione e adottata da quest'ultima il 2 febbraio 2016 prevede l'abrogazione del regolamento attualmente in vigore, facendo propri i suoi obblighi sostanziali.

In sintesi, il nuovo regolamento sul mercurio prevede:

- il divieto nell'UE di eventuali futuri nuovi utilizzi di mercurio nei prodotti e nelle attività industriali, salvo nei casi in cui sia dimostrata la mancanza di alternative adeguate;
- la limitazione dell'uso dell'amalgama dentale, prevedendone l'utilizzo solo nella forma incapsulata e attraverso separatori di amalgama;
- alcuni adeguamenti supplementari al diritto comunitario vigente, necessari per consentire all'UE di ratificare la Convenzione e la semplificazione di alcune disposizioni in materia di mercurio;
- l'abrogazione del regolamento (CE) 1102/2008, pur mantenendo le sue disposizioni sostanziali.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

A. 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

Come il regolamento (CE) n. 1102/2008, la proposta mira a proteggere l'ambiente e la salute umana, garantendo l'uniformità degli aspetti commerciali (divieto di esportazione e importazione di mercurio, composti del mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio). Di conseguenza, la proposta dispone di una doppia base giuridica, vale a dire gli articoli 192, paragrafo 1, e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A.2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta intende recepire nell'*acquis* comunitario le disposizioni della convenzione di Minamata non ancora coperte dalla normativa dell'UE, al fine di consentire all'Unione e agli Stati membri di ratificare la Convenzione e attuarne le disposizioni.

Per affrontare la questione dell'inquinamento da mercurio e dell'esposizione al mercurio nell'Unione Europea, ogni Stato membro deve applicare il divieto di esportazione e importazione del mercurio, dei suoi composti e di taluni prodotti con aggiunta di mercurio.

Queste misure di natura commerciale possono essere recepite e attuate solo sulla base di disposizioni dell'Unione, dato che le misure nel settore della politica commerciale comune rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea, conformemente all'articolo 3, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le disposizioni non commerciali della proposta, relative all'uso del mercurio in processi di fabbricazione e in nuovi prodotti, al controllo delle emissioni di mercurio nell'ambiente e allo stoccaggio del mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, appartengono invece alla categoria delle competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, la tutela dell'ambiente e della salute umana dall'inquinamento da mercurio è già ampiamente disciplinata a livello di Unione Europea e ciò giustifica l'intervento dell'Unione a questo riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni della Convenzione sull'estrazione dell'oro a livello artigianale, la proposta prevede che gli Stati membri interessati possano scegliere la combinazione ottimale di misure da attuare per conseguire gli obiettivi previsti.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

A.3. Rispetto del principio di proporzionalità

Lo strumento giuridico scelto è il regolamento, in quanto la proposta stabilisce disposizioni concernenti gli scambi di prodotti contenenti mercurio, che necessitano pertanto di un'attuazione uniforme in tutta l'Unione, lasciando al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di conformità alle disposizioni concernenti i processi di fabbricazione e estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e le relative modalità di applicazione.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B.1. Valutazione del progetto e urgenza

Il nuovo Regolamento sul mercurio che abroga il Regolamento (CE)1102/2008 è imprescindibile per la ratifica della convenzione di Minamata. L'ipotesi prospettata dalla Commissione Europea è quella di approvare il Regolamento per l'inizio del 2017.

B.2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'Italia è uno degli Stati membri firmatari della Convenzione di Minamata sul mercurio.

L'iter di ratifica della Convenzione dovrebbe concludersi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, in concomitanza della procedura legislativa avviata a livello di Unione Europea. Per tale motivo il nuovo regolamento europeo sul mercurio sarà funzionale all'adempimento degli obblighi previsti dalla citata Convenzione.

B.3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

Il testo proposto dalla Commissione sarà esaminato dal Consiglio Ambiente e dal Parlamento Europeo. A livello nazionale, la proposta di regolamento è stata sottoposta, nella sua formulazione attuale, all'esame delle amministrazioni competenti per le diverse materie trattate.

A seguito dei risultati del coordinamento interno ed interministeriale, saranno valutate le eventuali proposte di modifica del testo da negoziare in ambito europeo.

C. Valutazione d'impatto

C.1. Impatto finanziario

La ratifica e l'attuazione della convenzione di Minamata garantiranno all'UE significativi benefici ambientali e per la salute umana, dovuti principalmente alla prevista riduzione delle emissioni di mercurio originate in altre zone del mondo. L'impatto finanziario non sarà gravoso, essendo buona parte delle disposizioni previste già normate dalla legislazione europea e nazionale attualmente in vigore.

Copertura finanziaria a carico del bilancio UE

Si tratta della revisione di una normativa già esistente e pertanto non sono previsti, secondo la relazione della Commissione, ulteriori costi a carico del bilancio UE. Ci si riserva comunque la possibilità di fornire ulteriori elementi nel caso emergano nel corso del negoziato nuove valutazioni a questo riguardo.

Copertura finanziaria a carico del bilancio nazionale

Una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale potrà essere effettuata in una fase successiva, avvalendosi degli elementi che scaturiranno dal coordinamento nazionale nonché degli elementi che scaturiranno dai futuri sviluppi negoziali relativi al progetto normativo in esame. Come indicazione di carattere generale e preliminare si evidenzia che gli oneri principali derivanti dall'attuazione della Convenzione riguarderanno principalmente gli operatori economici, senza gravare direttamente sul bilancio nazionale.

C.2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Ci si riserva di fornire elementi sulla base dei contributi delle Amministrazioni competenti.

C.3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Dall'esame preliminare degli effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali non si rilevano elementi degni di nota. Si fa comunque riserva di fornire ulteriori elementi sulla base dell'analisi in corso effettuata in raccordo con le altre amministrazioni competenti

C.4 Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'unico onere aggiuntivo per la pubblica amministrazione, evidenziato dal Ministero della Salute è indicato nell'art.4 "Restrizione all'importazione", paragrafo 3, in cui "l'autorità o le autorità nazionali designate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 649/2012 svolgono le funzioni amministrative derivanti dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo".

Ci si riserva, su questo punto, di fornire ulteriori elementi sulla base dei contributi delle amministrazioni competenti, nonché degli elementi che scaturiranno dai futuri sviluppi negoziali relativi al progetto normativo in esame.

C.5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Per quanto riguarda gli effetti sulle attività economiche, si possono evidenziare possibili effetti sulle attività degli studi odontoiatrici per l'uso obbligatorio della amalgama dentale in forma incapsulata e l'utilizzo di separatori di amalgama, conformemente all'art. 10 della proposta di regolamento. La valutazione di impatto della Commissione europea evidenzia che la maggior parte delle imprese coinvolte non sarebbe comunque colpita in modo sproporzionato dalle misure proposte e non risentirebbe di effetti distorsivi sulla concorrenza. I costi dell'attuazione delle misure previste dalla Convenzione sarebbero limitati e richiederebbero un basso livello di investimenti. La Commissione non prevede la perdita di posti di lavoro nel settore odontoiatrico e ritiene che le misure previste per l'amalgama dentale a base di mercurio costituiscano "buone prassi" promosse dal consiglio europeo dei dentisti e attuate da buona parte dei professionisti europei.

Per le imprese che necessitano di tempo per adeguarsi agli obblighi stabiliti dal regolamento, la proposta prevede una data per conformarsi a tali obblighi (un anno dopo alla data prevista per le altre misure previste dal regolamento). Infine, l'obbligo di utilizzare l'amalgama in forma incapsulata non causerebbe oneri aggiuntivi per i dentisti che hanno scelto di non utilizzare l'amalgama dentale a base di mercurio.

Per quanto riguarda le possibili ricadute sul settore industriale e conseguentemente sull'occupazione delle misure concernenti i processi industriali e di fabbricazione dei prodotti, al fine di mitigare i possibili effetti negativi su taluni processi industriali, la proposta prevede possibilità di deroga al divieto assoluto di uso del mercurio, in particolare nei casi in cui non siano disponibili alternative tecnologiche adeguate che consentano di promuovere a costi sostenibili processi di produzione privi di mercurio.

TABELLA DI CORRISPONDENZA
(ART. 6, COMMA 5 DELLA L.234 DEL 2012)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente	Commento
Articolo 3 – Restrizione all'esportazione, paragrafo 1	Regolamento (CE) 1102/2008 Regolamento (UE) 649/2012	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri della Salute e dell'Ambiente) (1)
Articolo 3 – Restrizione all'esportazione, paragrafo 2	Regolamento (CE) 1102/2008 Regolamento (UE) 649/2012	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministero della Salute e dell'Ambiente) (1)
Articolo 4 – Restrizioni all'importazioni, paragrafo 1	Regolamento (UE) 649/2012	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministero della Salute) (1)
Articolo 4 – Restrizioni all'importazioni, paragrafo 2	Reg. 649/2012 Reg. 649/2012	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministero della Salute)
Articolo 4 – Restrizioni all'importazioni, paragrafo 3	Reg. 649/2012 Reg. 649/2012	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministero della Salute)
Articolo 4 – Restrizioni all'importazioni, paragrafo 3	Reg. 649/2012 Reg. 649/2012	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministero della Salute)

		<p>Le importazioni (intese come immissione sul mercato) di prodotti rientranti nelle categorie/subcategorie del reg. PIC 649/2012 (pesticidi/biocidi/ disinfettanti, insetticidi e antiparassitari e prodotti industriali ad uso professionale/consumatore finale) sono regolate dalle rilevanti legislazioni quali il regolamento sui prodotti fitosanitari (n. 1107/2009), il regolamento sui biocidi (n.528/2012) e il regolamento REACH sulle sostanze chimiche (n.1907/2006).</p>
<p>Articolo 5 – Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio, paragrafo 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 2013/56/UE La Direttiva regolamenta l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. La nuova Direttiva ancora non è stata recepita a livello nazionale. • Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54 che recepisce la Dir. n.48/2009 e s.m.l. - All. II e III/13 sulla sicurezza dei giocattoli • Decreto Legislativo n. 27 del 4 marzo 2014 che recepisce la Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2) che istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. • Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. 	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1)</p>
<p>Articolo 5 – Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio, paragrafo 2</p>		<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1)</p>
<p>Articolo 5 – Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio, paragrafo 1</p>		
<p>Articolo 5 – Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio, paragrafo 2</p>		<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE). • Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE • Il regolamento sui biocidi (BPR, regolamento (UE) n. 528/2012) concerne l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel biocida. 	
<p>Articolo 6 – Formulari di importazione ed esportazione</p>	<p>Aspetto non regolato da alcuna normativa vigente</p>	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1).</p>
<p>Articolo 7 – Attività industriali, paragrafo 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 27). Il Decreto modifica il DLgs 152/2006 (T.U. Ambiente) nelle parti attinenti al recepimento della LED; entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2014 	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1).</p> <p>Il MISE ha specificato che la produzione di cloruro vinilico monomero (cvm) è finalizzata alla produzione di polivinilcloruro (pvc). In Italia, dopo la chiusura degli impianti di cvm e di pvc localizzati a Porto Marghera e a Porto Torres, non risultano altri impianti di produzione di cloruro vinilico monomero né di pvc. Pertanto il divieto di cui all'art. 7 comma 1 riguardante la produzione di cvm non avrebbe conseguenze dirette sul sistema produttivo nazionale.</p> <p>Non si dispone di informazioni riguardo alla presenza sul territorio nazionale di produzioni di acetaldeide.</p>
<p>Articolo 7 – Attività industriali, paragrafo 2</p>		<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1).</p> <p>Il MISE ha specificato che in Italia non sono presenti impianti di produzione di alcolati (metilato ed etilato di sodio e di potassio) ed amalgama di</p>

		<p>mercurio. In tutto il mondo ci sono solo due impianti e sono entrambi localizzati in Germania. Pertanto il divieto di cui al comma 2 dell'art.7 non avrebbe conseguenze dirette sul sistema produttivo nazionale.</p>
<p>Articolo 7 – Attività industriali, paragrafo 3</p>	<p>Aspetto non regolato da alcuna normativa vigente</p>	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). La disposizione consente l'adozione di atti delegati alla Commissione per recepire le decisioni della Conferenza delle parti che stabiliscono i requisiti relativi allo stoccaggio provvisorio del mercurio e dei composti del mercurio se approvato dall'Unione, il che consente di mantenere l'applicazione della procedura legislativa ordinaria in assenza di una posizione dell'Unione a favore della decisione della Conferenza delle parti o nel caso in cui l'Unione vi si fosse opposta.</p>
<p>Articolo 8 – Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione, paragrafo 1</p> <p>Articolo 8 – Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione, paragrafo 2</p> <p>Articolo 8 – Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione, paragrafo 3</p> <p>Articolo 8 – Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione, paragrafo 4</p>	<p>Aspetti non regolato da alcuna normativa vigente</p>	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). I paragrafi 1 e 2 stabiliscono il divieto di fabbricazione e immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio che non erano notoriamente utilizzati prima della data di applicazione della presente proposta, nonché il divieto di attuare processi di fabbricazione che non esistevano prima di tale data. Poiché già da alcuni anni la tendenza dell'industria italiana è di ridurre le emissioni di mercurio, non si prevedono ripercussioni sul sistema nazionale. I paragrafi 3 e 4 stabiliscono un meccanismo in base al quale i nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione potrebbero ancora essere autorizzati mediante un atto di esecuzione della Commissione adottato sulla base di una valutazione dei loro vantaggi per l'ambiente e la salute umana e della disponibilità di alternative che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.</p>

<p>Articolo 9 – Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala</p>	<p>Aspetto non regolato da alcuna normativa vigente</p>	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non risulta, al momento, siano presenti di attività estrattive di questo genere in Italia (2)</p>
<p>Articolo 10 – Amaigama dentale – paragrafo 1</p>	<p>Decreto del Ministero della salute del 10 ottobre 2001</p>	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale, sulla base segnalato dal Ministero della salute.</p>
<p>Articolo 10 – paragrafo 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto del Ministero della salute del 10 ottobre 2001 - Decisione 2000/532/CE recepito con D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) recepito con Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sulle acque 	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale, sulla base segnalato dal Ministero della salute.</p>
<p>Articolo 10 – paragrafo 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto del Ministero della salute del 10 ottobre 2001 - Decisione 2000/532/CE recepito con D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) recepito con Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sulle acque 	<p>Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale, sulla base segnalato dal Ministero della salute.</p>

Articolo 11 – Rifiuti di mercurio	- Articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1102/2008	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale (3)
Articolo 12 – Trasmissione di informazioni sui rifiuti di mercurio prodotti da fonti considerevoli, paragrafo 1	- Articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1102/2008	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale (3)
Articolo 12 – Trasmissione di informazioni sui rifiuti di mercurio prodotti da fonti considerevoli, paragrafo 2	- Articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1102/2008	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale (3)
Articolo 12 – Trasmissione di informazioni sui rifiuti di mercurio prodotti da fonti considerevoli, paragrafo 3	- Articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1102/2008	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale (3)
Articolo 13 – Smaltimento dei rifiuti di mercurio, paragrafo 1	Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1102/2008	Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale (3)
Articolo 13 – Smaltimento dei rifiuti di mercurio, paragrafo 2		Competenza dello Stato (amministrazioni coinvolte: Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) (1). Non si prevedono impatti sul sistema nazionale (3)

(1) Non si ravvisano oneri finanziari per l'amministrazione, pur essendo la relativa valutazione ancora in corso

(2) E' tuttora in corso una verifica al riguardo, attraverso il coinvolgimento della competente Direzione Generale del MISE

(3) La verifica di impatto è ancora in corso, ma si tratta di un aspetto già regolamentato dal regolamento in vigore